

**Affitto - Cessazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4036 del 17/02/2025 (Rv. 673894-01)**

Restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore - Art. 2558 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.

La disciplina dettata dall'art. 2558 c.c., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricollegino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4036 del 17/02/2025 (Rv. 673894-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2558